



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di  
FALERNA

Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N. 188 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

## composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 188/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione n. 6/2018 di questa Sezione, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Falerna (CZ), ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al rendiconto della gestione 2014/2015;

ESAMINATE le controdeduzioni, a firma congiunta del Sindaco, del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione, e la documentazione

trasmessa, n. 1109 del 12.02.2018, acquisite al prot. della Sezione al n. 1042 del 15.02.2018;

VISTA la nota n. 2740 dell'11.04.2019 di questa Sezione, con cui il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015-2017;

VISTA la nota prot. n. 5288 dell'1.07.2019, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 5081 del 12.07.2019, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 16/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 15.10.2020, il Relatore, Consigliere Ida Contino

### FATTO

Con deliberazione n. 6/2018, questa Sezione ha chiesto al Comune di Falerna (CZ) chiarimenti e integrazioni documentali in ordine alle operazioni di riaccertamento straordinario approvate con la delibera n. 87 del 4.5.2015.

Il Comune di Falerna, con nota n. 1109 del 12.02.2018 dava riscontro a quanto richiesto.

Successivamente, con nota n. 2740 dell'11.04.2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Falerna (VV), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con nota prot. n. 5288 dell'1.07.2019, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 5081 del 12.07.2019, il Sindaco, l'Organo di revisione ed il Responsabile del Servizio

Finanziario congiuntamente, hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione nonché alla trasmissione degli atti richiesti.

## DIRITTO

### **Quadro normativo di riferimento.**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di

criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le

segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

#### **Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.**

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate "metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, si procederà ad effettuare l'analisi della gestione finanziaria 2015/2017 - considerando anche i chiarimenti evidenziati dall'Ente in risposta alla deliberazione istruttoria n. 6/2018 di questa Sezione.

#### I. NOTE PRELIMINARI

Con la nota istruttoria n. 2740 del 11.04.2019 (punti nn. 1 e 2), la Sezione richiedeva al Comune di Falerna (VV) di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se si fosse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Con nota prot. n. 5288/2019, l'Organo di revisione ha riferito di non aver riscontrato gravi irregolarità o gravi anomalie gestionali che non fossero state già segnalate sui questionari 2015-2016-2017.

L'Ente, sempre con la stessa nota, ha comunicato di aver provveduto all'invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP.

#### II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.



Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n. 31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

#### **Risultato di amministrazione all'1.1.2015**

Il Consiglio Comunale di Falerna, con atto n. 10 del 04.05.2015, ha approvato il rendiconto di gestione 2014, conseguendo un risultato di amministrazione pari ad €. 351.845,37, di cui €. 89.430,00 per "fondi vincolati", €. 8.306,06 per "fondi per finanziamento spese in c/capitale" ed €. 270.721,43 per "fondi non vincolati".

Nella stessa data, la Giunta Comunale, con l'atto n. 87, ha effettuato le operazioni di riaccertamento straordinario.

Gli allegati obbligatori (nn. 5/1 e 5/2) alla richiamata Delibera, espongono le seguenti risultanze:

- Risultato di amministrazione al 31/12/2014: €. 351.845,37;
- Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate: €. 140.541,58
- Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate : €. 164.504,75;
- Residui attivi cancellati e reimputati: €. 1.598.142,85, di cui 489.250,00 di parte corrente ed €. 1.108.892,85 di parte capitale;
- Residui passivi cancellati e reimputati: €. 3.203.942,24, di cui €. 511.725,11 di parte corrente ed €. 2.692.217,13 di parte capitale;
- Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2015: €. 1.605.799,39;
- Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui: €. 375.808,54;
- "Totale parte disponibile" dell'avanzo di amministrazione, tenuto conto della quota accantonata di €. 163.636,58 (per FCDE) e della quota vincolata di €. 91.331,32 (di cui

€. 89.430,00 per vincoli derivanti da trasferimenti ed €. 1.322,13 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente): €. 30.088,51



Già nella delibera n. 6/18, relativa appunto alle operazioni di riaccertamento straordinario, questa Sezione aveva chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in ordine alla quantificazione del FCDE (€. 163.636,58), all'assenza del fondo contenzioso nel risultato di amministrazione e alla reimputazione dei residui attivi per i proventi servizio idrico 2014 all'esercizio 2015 (per €. 25.500,00 ed €. 297.500,00).

Il Comune, con la nota n. 1109 del 12.02.2018, ha preso atto delle richieste avanzate e delle criticità evidenziate dalla Sezione e ha chiesto di poter ricorrere a quanto previsto dal comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quindi di rivedere le operazioni di riaccertamento straordinario al fine di determinare gli accantonamenti obbligatori per legge.

Successivamente, con nota n. 3465 del 10.05.2018 (acquisito al prot. della Sezione al n. 3361 del 16.05.2018), ha provveduto alla trasmissione di un prospetto, in attesa di valutazione della Sezione per gli adempimenti consequenziali, riguardante le operazioni di riaccertamento straordinario alla data dell'1.1.2018, elaborato ai sensi del comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed in ossequio del decreto MEF del 12 febbraio 2018, riguardante:

- 1) *l'eliminazione e la reimputazione di n. 2 impegni di spesa per un valore di €. 15.155,69, che va ad incrementare il FPV di spesa già costituito nell'esercizio 2017;*
- 2) *la quantificazione del fondo contenzioso ai sensi della lettera h) del punto 5.2 del principio contabile 4/2 di detto accantonamento.*

Gli effetti del figurativo riaccertamento straordinario alla data del 1<sup>^</sup> gennaio 2018, derivante dalla rettifica del solo fondo contenzioso (€. 671.408,04), avrebbe determinato una parte disponibile al 31.12.2017, di €. - 515.744,59 anziché di un avanzo di €. 10.724,75.

L'Ente, sempre nella nota n. 3465 del 10.05.2018, ha rappresentato, inoltre, che per il ricalcolo del fondo contenzioso in €. 671.408,04, "è stato tenuto in considerazione il valore di tutte le cause in assenza di una completa, adeguata e puntuale definizione e analisi sulla possibile soccombenza e sul grado di giudizio delle stesse".

In ordine a quanto richiesto dall'Ente in risposta alle criticità avanzate da questa Sezione nella delibera an. 6/2018, si rileva, in primo luogo, che la facoltà prevista dal

legislatore al comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 è di stringente applicazione e, di fatto, non utilizzabile al caso del Comune di Falerna.

La disposizione invocata dal Comune, infatti, recita: *“ I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015”*.

Nessuno dei presupposti previsti dal legislatore per l'applicazione del riaccertamento straordinario al 31.12.2017, ha caratterizzato le operazioni svolte con la delibera n. 87/2015. Conseguentemente, il prospetto trasmesso dall'Ente, con la nota 3465 del 10.05.2018, non può essere valutato positivamente da questa Sezione in quanto non è conforme alle disposizioni invocate ( art. 1, comma 848 della l. 205/2018) né all'art. 2 del decreto attuativo dell'art. 1, comma 848 citato, approvato dal Ministero dell'economia e finanze in data 12.2.2018.

Ciò detto, come già rilevato nella delibera n. 6/2018, le operazioni di riaccertamento straordinario all'1.1.2015, sono affette da criticità, a causa della:

#### **1. Sottostima del FCDE (€ 163.363,58).**

Si premette che l'Ente, nella nota n. 1109/2018, ha mostrato di aver condiviso quanto rilevato dalla Sezione nella delibera n. 6/2018, in ordine alla sottostima del FCDE. Tanto è che ha manifestato l'intenzione di provvedere a rideterminare correttamente l'importo accantonato.

La Sezione ha comunque proceduto autonomamente al calcolo del Fondo, considerando di dubbia e difficile riscuotibilità le risorse indicate nel prospetto di determinazione del FCDE al 31.12.2015 trasmesse dall'Ente; e, quindi, ICI/IMU anni pregressi, TARSU/TARI, Servizio idrico integrato, Violazioni al codice della strada-

gestione beni diversi.

Dalla verifica operata, è emerso che il FCDE all'1.1.2015 avrebbe dovuto essere non inferiore ad €. 551.152,13. Quindi, come anche asserito dall'Ente, il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione all'1.1.2015 è con tutta evidenza sottostimato con conseguente inattendibilità della parte disponibile all'1.1.2015.



## **2. Assenza del fondo rischi e passività potenziali.**

Anche sul punto, l'Ente, nella nota n. n. 1109/2018, di risposta alla delibera n. 6/2018, ha mostrato di condividere la criticità formulata dalla Sezione in ordine all'assenza, all'1.1.2015, del fondo rischi e passività potenziali .

Al riguardo, infatti, ha dichiarato che *in sede di bilancio di previsione 2018/2020, si sta provvedendo ad accantonare una parte di fondo nella missione 20 programma 3 del proprio bilancio.*

## **3. Reimputazione dei residui attivi per i proventi del servizio idrico 2014 (per €. 25.500,00 ed €. 297.500,00 in violazione del principio contabile n. 3.8, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.**

Sul punto, l'Ente ha dichiarato di non avere interpretato correttamente la nuova normativa introdotta dal principio contabile applicato 4/2 e di non aver rispettato il principio della competenza finanziaria potenziata.

*Osservazioni conclusive:* Da quanto sopra detto, risulta che il risultato di amministrazione conseguito all'1.1.2015 è inficiato - *ed alterato in melius* - dalla non corretta quantificazione del FCDE e dall'assenza del fondo rischi/passività potenziali. Inoltre, la reimputazione dei residui attivi per proventi del servizio idrico 2014, hanno permesso all'Ente di migliorare gli equilibri del bilancio 2015.

Alla luce dei rilievi mossi, appare necessario che il Comune di Falerna proceda ad una riquantificazione, seppur virtuale (in quanto non implicante la modifica o la riapprovazione dei bilanci già approvati), del proprio extradeficit, il quale dovrà necessariamente tener conto di un congruo fondo rischi/passività potenziali, sulla base del contenzioso in essere a quella data e di un congruo FCDE, che non dovrà essere inferiore ad €. 551.152,13.

### III. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Falerna (CZ) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

L'Ente ha trasmesso il seguente prospetto:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	22.475,11	88.133,31	88.133,31	72.899,98	72.899,98	71.758,13
fpv di parte capitale	1.583.324,28	779.088,56	779.088,56	405.924,36	405.924,36	631.994,79
<b>totali</b>	<b>1.605.799,39</b>	<b>867.221,87</b>	<b>867.221,87</b>	<b>478.824,34</b>	<b>478.824,34</b>	<b>703.752,92</b>

Fonte: ente

Da quanto sopra, emerge che l'Ente ha costituito un FPV, sia di parte corrente che di parte capitale, che corrisponde alle quote iscritte sia nel previsionale 2015-2016-2017, che nel rendiconto di gestione 2016-2017 (cfr Finanza locale).

Tuttavia, dal portale di finanza locale, risulta che il FPV iscritto in entrata del bilancio di previsione 2018 è pari complessivamente ad €. 927.944,81 (di cui €. 128.670,63 di parte corrente ed €. 799.274,18 di parte capitale) anziché ad €. 703.752,49 (di cui €. 71.758,13 di parte corrente ed €. 631.994,79 di parte capitale), come indicato al 31.12.2017.

Sul punto, dunque, si riscontra la violazione del principio contabile n. 5.4 - allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - in quanto l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata del bilancio di previsione 2018, distinto in parte corrente e in c/capitale, non è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente; nonché la violazione del principio di veridicità sancito dal principio contabile n. 2 - all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto attiene, invece, alla quantificazione del FPV, in ragione della corretta imputazione secondo esigibilità, si rilevano le seguenti criticità.

Con riferimento alla parte corrente del FPV, si precisa che, di solito, è finanziata da entrate vincolate.

In base a quanto previsto dall'All. 4/2 del d.lgs 118/2011, infatti, solo determinate fattispecie di impegni di parte corrente possono confluire nel FPV.

Prescinde, tuttavia, dalla natura vincolata o libera dell'entrata, il FPV costituito in sede di riaccertamento straordinario.

Ciò detto, appare quantomeno anomalo che, all'1.1.2015, il FPV di parte corrente sia di € 22.475,11 per poi incrementarsi al 31.12.2015 (€ 88.133,31).

Riguardo al FPV di parte capitale, invece, in sede di riaccertamento straordinario (cfr. Delibera n. 87/2015), sono stati reimputati residui attivi per €. 1.108.892,85, di cui €. 811.867,15 all'esercizio 2015, €. 292.181,50 all'esercizio 2016 ed €. 4.844,20 all'esercizio 2017; e residui passivi per €. 2.692.217,13, di cui €. 1.886.102,87 all'esercizio 2015, €. 753.657,24 all'esercizio 2016 ed €. 52.457,00 all'esercizio 2017.

Tali residui reimputati hanno concorso alla determinazione, in ciascun esercizio, delle previsioni definitive di competenza delle entrate del titolo 4 e delle spese del titolo 2.

Dai consuntivi in atti, si evidenzia la seguente movimentazione delle poste contabili relative agli investimenti:

esercizio	entrate	previsioni definitive di competenza	accertamenti c/competenza	% attendibilità delle previsioni	maggiori/minori entrate	% minori entrate di competenza/previsioni definitive
		(a)	(b)	(c)= b/a	(d)	(e)=d/a
2015	titolo IV	1.861.567,15	890.046,36	48%	971.520,79	52%
2016	titolo IV	1.844.631,39	211.505,09	11%	1.633.126,30	89%
2017	titolo IV	2.288.354,34	898.684,82	39%	1.389.669,52	61%
esercizio	spese	previsioni definitive di competenza	impegni c/competenza	% attendibilità delle previsioni	economie di bilancio	% economie di competenza/previsioni definitive
		(a)	(b)	(c)= b/a	(d)	(e)=d/a
2015	titolo II	3.444.891,44	1.640.452,60	48%	1.804.438,84	52%
2016	titolo II	3.025.251,62	174.417,66	6%	2.444.909,60	81%
2017	titolo II	3.342.620,25	544.257,36	16%	2.166.368,10	65%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati Sirtel e bdap

Dal prospetto sopra riportato, si osserva che per l'esercizio 2015, le previsioni definitive di competenza, sia in entrata che in spesa, si sono tradotte per il 52% in economie di competenza.

A ciò si aggiunga che, negli esercizi 2016/2017, il grado di attendibilità delle previsioni è in peggioramento; e, infatti: 11% in entrata e 6% in spesa, nel 2016; e 39% in entrata e 16 in spesa, nel 2017.

Ne consegue un aumento consistente del FPV di parte capitale sia al 31.12.2016 (€ 405.924,36) che al 31.12.2017 (€ 631.994,79), sintomatico di reiterate reimputazioni.

Venendo all'analisi delle riscossioni/pagamenti in conto residui all'1/1, è emerso quanto rappresentato in tabella:

esercizio	entrate in c/capitale	residui conservati all'1/1	riscossioni in c/residui	% incassi in c/residui/residui conservati
2015	titolo 4^	1.312.782,27	202.549,32	15%
2016	titolo 4^	146.065,04	116.740,53	80%
2017	titolo 4^	50.981,97	10.963,94	22%
esercizio	entrate in c/capitale	residui conservati all'1/1	pagamenti in c/residui	% pagamenti in c/residui/residui conservati
2015	titolo 2^	3.549.429,21	744.019,78	21%
2016	titolo 2^	774.088,16	501.356,71	65%
2017	titolo 2^	300.215,79	151.807,84	51%

Nel periodo 2015/2017, la media delle riscossioni è stata del 39%, mentre quella dei pagamenti del 45%. Ne deriva, oltre a uno scostamento in termini di cassa, che l'Ente non ha dato corretta esigibilità all'obbligazione giuridica.

Pertanto, non sembra rispettato il criterio della competenza finanziaria potenziata che, unitamente all'assenza di cronoprogrammi di spesa (l'Ente, infatti, non ha trasmesso alcuna documentazione, come richiesto con la nota istruttoria n. 2740/2019 - punto n. 7), rendono inattendibile il FPV di parte capitale. Si rammenta che i cronoprogrammi di spesa rappresentano lo strumento di programmazione della spesa di parte capitale, che si traduce, poi, numericamente, nel FPV. Per cui, è essenziale che ad ogni investimento del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, corrisponda un cronoprogramma dell'opera sulla base del quale inserire gli stanziamenti inerenti la spesa.

*Osservazione conclusiva:*

Il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce al punto 5.4.2 che "Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese ..... Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa".

In ragione della predetta enunciazione, l'Ente dovrà fornire chiarimenti in ordine alla natura delle entrate che hanno alimentato la parte corrente dei FPV negli anni 2015, 2016 e 2017.

Riguardo al FPV di parte capitale, come innanzi evidenziato, si osserva che negli esercizi 2015/2016, a fronte dei residui attivi e passivi reimputati, risultano minori entrate ed economie di bilancio per importi di significativa entità. Ciò



verosimilmente perché le reimpuntazioni non sono rappresentative di obbligazioni giuridiche perfezionate. Pertanto, il *modus operandi* del Comune di Falerna (CZ) non rispecchia la corretta applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, con inevitabili riflessi sulla corretta quantificazione del FPV. Ne deriva, quindi, l'inattendibilità del FPV di parte capitale per il triennio in esame.

L'Ente dovrà, in sede di misure correttive dettagliare le risorse, sia di parte corrente che capitale, che hanno alimentato il fondo.

#### IV. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, "I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria" (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione

quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).



La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

\*\*\*\*\*

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune di Falerna (CZ), nel quadriennio 2014/2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di fornire ragguagli circa:

- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria e relativo rimborso a fine anno;
- l'eventuale intervento di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i..

**a) Gestione di cassa**

L'Ente ha trasmesso due tabelle, qui di seguito riportate, concernente:

- l'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2014/2017

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	489.083,39			
fondi liberi				
fondi vincolati	670.607,38	248.772,07	27.290,18	124.303,40

- l'utilizzo dei fondi vincolati:

UTILIZZO FONDI VINCOLATI				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	489.083,39	-	-	-
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12	181.523,99	248.772,07	27.290,18	124.303,40

I dati indicati nelle tabelle sopra riportate evidenziano un fondo cassa di €. 489.083,39 al 31.12.2014 e di €. 0,00 negli esercizi successivi; nonché l'utilizzo di fondi vincolati per il quadriennio 2014/2017 e la mancata ricostituzione degli stessi per il medesimo periodo.

**b) Anticipazione di Tesoreria**

Con riferimento all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, l'Ente ha certificato i dati riportati nella tabella che segue:



UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	917.511,99	940.191,15	973.310,05	1.138.650,45
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12	-	256.491,09	297.526,14	403.449,55
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	-	1.644,02	10.701,06	6.718,60

Fonte: ente

Risulta, dunque, che all'Ente è stata concessa una anticipazione di tesoreria per tutto il quadriennio (€ 917.511,99 nel 2014; € 940.191,15 nel 2016; € 1.138.650,45 nel 2017), sebbene sia stata utilizzata solo durante il triennio 2015/2017. Inoltre, per tutto il triennio in esame, vi sono quote di anticipazioni non rimborsate: € 256.419,09 nel 2015, € 297.526,14 nel 2016 ed € 403.449,55 nel 2017.

A ciò si aggiunga che, dal 2015 al 2017, sono state utilizzate anticipazioni di tesoreria con valori differenti e superiori rispetto a quelli certificati; e, infatti:

anticipazioni di tesoreria						
	stanziamenti definitivi di competenza	riscossioni		stanziamenti definitivi di competenza	pagamenti	scoperti
2015	3.200.000,00	3.042.183,73	2015	3.200.000,00	2.785.692,64	-256.491,09
2016	3.500.000,00	3.509.680,19	2016	3.500.000,00	3.202.473,86	-307.206,33
2017	3.500.000,00	3.414.237,30	2017	3.500.000,00	3.020.467,94	-393.769,36

Fonte: rielaborazione Sezione su dati Sirtel e Bdap

L'Ente, dunque, ha iscritto, come previsioni definitive di competenza, importi maggiori rispetto a quelli concessi dalla Giunta Comunale con le deliberazioni di anticipazioni (€ 3.042.183,73 anziché € 940.191,15 nel 2015, € 3.509.680,19 anziché € 973.310,05 nel 2016, € 3.414.237,30 anziché € 1.138.650,45 nel 2017), in violazione dei limiti previsti dall'art. 222 del TUEL.

Anche nell'esercizio 2018, l'Ente ha continuato a fare utilizzo di anticipazione di tesoreria (€ 2.511.854,99), oltre il limite concesso.

L'anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall'articolo 222 del TUEL, cui gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Si rammenta, che l'utilizzo

costante dell'anticipazione di tesoreria è individuato dal legislatore, all'articolo 148, comma 2 del Tuel, fra gli indicatori di situazioni di squilibrio finanziario.

A conferma di quanto testè rilevato, il responsabile del servizio finanziario, nel parere sulla proposta di delibera n. 10/2017 in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017, ha rappresentato che il *problema della liquidità è divenuta la principale criticità del bilancio avendo assunto le caratteristiche di una situazione divenuta patologica*, suggerendo, infine, che la soluzione a tale difficoltà possa essere il ricorso a un PRF.

In ragione di quanto sopra, si rende necessario che l'Ente assuma tutti i provvedimenti utili alla correzione della descritta criticità.

#### **c) Anticipazione di liquidità**

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. n. 35/2013 e s.m.i..

#### **d) procedure esecutive/pignoramenti**

L'Ente ha dichiarato di non aver subito pignoramenti o azioni esecutive.

*Osservazioni conclusive:* L'analisi condotta sulla gestione di cassa ha messo in luce, oltre alla oramai consolidata sofferenza di liquidità, l'improprio utilizzo dell'anticipazione di tesoreria beneficiata a causa della violazione dell'art. 222 del TUEL per gli esercizi 2015/2017, nonché la non completa restituzione, a fine esercizio, dell'anticipazione complessivamente ricevuta. Tutto ciò induce a ritenere che la perdurante sofferenza di liquidità non derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti, ma costituisca, invece, uno squilibrio (che può essere definito strutturale), nella gestione delle entrate.

In sede di misure correttive, il responsabile del servizio finanziario e l'Organo di revisione, congiuntamente, dovranno riferire circa la violazione cui all'art. 222 del TUEL per gli esercizi sopra esaminati.

#### **V. ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI DI PARTE CORRENTE**

Guardando all'andamento delle riscossioni e dei pagamenti di parte corrente, avuto riguardo sia alla gestione di competenza che a quella dei residui, sulla base dei dati rielaborati dalla Sezione, si rileva quanto segue:



Raffronto tra riscossioni e pagamenti in c/residui nel triennio 2015/2017									
Titoli	2015			2016			2017		
	Residui all'1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui all'1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui all'1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione
Titolo I- entrate tributarie	717.908,16	402.058,33	56%	1.608.162,70	391.539,65	24%	1.688.226,10	356.323,23	21%
Titolo II-entrate da contributi e trasferimenti	245.472,99	119.616,78	49%	231.994,32	194.987,75	84%	195.563,17	145.742,40	75%
Titolo III - entrate extratributarie	984.897,95	125.521,56	13%	646.123,98	337.419,67	52%	1.424.399,17	444.854,57	31%
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>1.948.279,10</b>	<b>647.196,67</b>	<b>33%</b>	<b>2.486.281,00</b>	<b>923.947,07</b>	<b>37%</b>	<b>3.308.188,44</b>	<b>946.920,20</b>	<b>29%</b>
Titoli	2015			2016			2017		
	Residui all'1/1	Pagamenti nell'anno	% di pagamento	Residui all'1/1	Pagamenti nell'anno	% di pagamento	Residui all'1/1	Pagamenti nell'anno	% di pagamento
Titolo I-SPESE CORRENTE	1.450.132,34	688.763,53	47%	1.441.109,96	833.742,67	58%	1.266.094,04	635.711,33	50%
Raffronto tra riscossioni e pagamenti in c/competenza nel triennio 2015/2017									
Titoli	2015			2016			2017		
	Accertamenti	Riscossioni c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Riscossioni c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Riscossioni c/comp.	% di riscossione
Titolo I- entrate tributarie	3.046.335,44	1.652.062,73	54%	2.348.488,58	1.668.344,25	71%	2.377.399,17	1.595.831,17	61%
Titolo II-entrate da contributi e trasferimenti	845.161,76	504.931,72	60%	738.015,04	303.713,63	41%	802.686,87	486.327,65	29%
Titolo III - entrate extratributarie	1.649.324,68	550.359,93	33%	1.781.546,83	555.548,07	31%	1.202.992,70	351.292,32	29%
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>5.540.821,88</b>	<b>2.707.354,38</b>	<b>49%</b>	<b>4.868.050,45</b>	<b>2.527.605,95</b>	<b>52%</b>	<b>4.383.078,74</b>	<b>2.433.451,14</b>	<b>56%</b>
Titoli	2015			2016			2017		
	Impegno	Pagamenti in c/comp.	% di pagamento	Impegno	Pagamenti in c/comp.	% di pagamento	Impegno	Pagamenti in c/comp.	% di riscossione
Titolo I-SPESE CORRENTE	5.117.451,94	2.458.059,13	48%	4.563.587,87	2.429.678,55	53%	4.041.221,16	2.446.189,90	61%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati sirtel e bdaip

Dall'analisi della gestione delle partite residuali, con riferimento all'andamento delle riscossioni e dei correlati pagamenti, si osserva, da un lato, una bassa capacità di monetizzazione (33% nel 2015; 37% nel 2016; 29% nel 2017) e, dall'altro, un importo dei pagamenti per spese correnti (di funzionamento) superiore alle omologhe entrate (47% nel 2015; 58% nel 2016; 50% nel 2017). Ciò determina evidentemente uno squilibrio di cassa e quindi la necessità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o all'utilizzo di fondi vincolati.

Nella gestione di competenza, invece, si osserva un modesto miglioramento delle riscossioni, anche se non del tutto soddisfacente, (49% nel 2015; 52% nel 2016; 56% nel 2017) e dei pagamenti (48% nel 2015; 53% nel 2016; 61% nel 2017), questi ultimi quasi in linea con le correlate riscossioni.

Tuttavia, complessivamente (competenza e residui) deve rilevarsi l'esistenza di uno squilibrio tra quanto incassato e quanto pagato dal comune di Falerna.

Pertanto, la bassa realizzazione delle entrate va ad incidere negativamente sui pagamenti. Tanto è che, negli esercizi 2016 e 2017, risulta nettamente sfiorato l'indicatore della tempestività dei pagamenti (decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). E, infatti, come dichiarato dall'Ente in sede di

risposta istruttoria, il tempo di pagamento è rispettivamente di 107,73 giorni nel 2016 e di 236 giorni nel 2017.

In merito allo squilibrio tra riscossioni e pagamenti, si deve altresì evidenziare quanto dichiarato dal responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di delibera n. 10/2017 sulla salvaguardia degli equilibri 2017, ove è precisato che *la situazione di difficoltà in termini di liquidità è determinata, in particolare, dalla gestione delle riscossioni e dei pagamenti del servizio idrico a causa di una incapacità nel riscuotere le suddette risorse e dalla necessità di effettuare i pagamenti per il medesimo servizio, che a lungo andare ha generato uno squilibrio di cassa.*

La stessa difficoltà è stata evidenziata, sempre dal medesimo responsabile, per il servizio RSU.

La Sezione, conseguentemente, ha analizzato l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti sia del servizio idrico, che di servizio di smaltimento dei rifiuti.

Proventi servizio idrico:

Proventi servizio idrico									
esercizio	entrate	residui all'1/1 o stanziamenti definitivi di competenza	riscossioni	accertamenti	% riscoss/accertamenti	differenza riscossioni-pagamenti	differenza accertamenti-impegni		
2014	residui	740.703,07	317.499,87	626.828,10	51%				
	competenza	537.500,00	1.750,14	506.786,79	0%				
	<b>totale</b>	<b>1.278.203,07</b>	<b>319.250,01</b>	<b>1.133.614,89</b>	<b>28%</b>				
	spese		pagamenti	impegni	% pagamenti/impegni				
2014	residui	795.451,86	609.417,43	794.728,73	77%				
	competenza	537.500,00	189.272,52	498.826,17	38%				
	<b>totale</b>	<b>1.332.951,86</b>	<b>798.689,95</b>	<b>1.293.554,90</b>	<b>62%</b>			- 479.439,94	- 159.940,01
esercizio	entrate	residui all'1/1 o stanziamenti definitivi di competenza	riscossioni	accertamenti	% riscoss/accertamenti			differenza riscossioni-pagamenti	differenza accertamenti-impegni
2015	residui	814.364,88	25.564,32	309.364,58	8%				
	competenza	1.059.250,00	260.052,60	467.687,07	56%				
	<b>totale</b>	<b>1.873.614,88</b>	<b>285.616,92</b>	<b>777.051,65</b>	<b>37%</b>				
	spese		pagamenti	impegni	% pagamenti/impegni				
2015	residui	494.864,95	252.459,85	279.709,53	90%				
	competenza	827.352,65	162.943,48	747.193,36	22%				
	<b>totale</b>	<b>1.322.217,60</b>	<b>415.403,33</b>	<b>1.026.902,89</b>	<b>40%</b>	- 129.786,41	- 249.851,24		

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati Sirtel

Residui attivi correnti propri 2016								differenza riscossioni-pagamenti	differenza accertamenti-impegni
Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/accertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)				
Proventi acquedotto	288.995,07	112.588,17	288.995,07	0,00	38,96	0,00			
Residui passivi correnti 2016									
Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)				
Servizio Idrico	611.499,56	368.163,00	308.620,85	102.878,71	72,38	16,82	-255.574,83	-219.625,78	
Residui attivi correnti propri 2017									
Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/accertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)				
Proventi acquedotto	955.969,67	269.409,62	955.969,67	0,00	28,18	0,00			
Residui passivi correnti 2017									
Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)				
Servizio Idrico	708.125,90	384.584,22	688.403,19	19.722,71	55,87	2,79	-115.174,60	267.566,48	

Fonte: ente (nota n. 5288/2019)

Dai prospetti sopra riportati si riscontra che per tutto il periodo in esame i pagamenti del servizio sono stati nettamente superiori alle riscossioni.

E, infatti, a fronte dei seguenti pagamenti: € 798.689,95 nel 2014, € 415.403,33 nel 2015, € 368.163,00 nel 2016 ed € 384.584,22 nel 2017, le correlate riscossioni sono state: € 319.250,01 nel 2014, € 285.616,92 nel 2015, € 112.588,17 nel 2016 ed € 269.409,62 al 31.12.2017.

Ancora, gli impegni (2014/2016) sono superiori agli omologhi accertamenti.

Pertanto, siffatta circostanza, a lungo andare, andrà inevitabilmente a incidere sugli equilibri di bilancio.

Si riporta qui di seguito un prospetto contenente i dati riepilogativi riguardanti la gestione del servizio TARI:

TARI 2014						
entrate	residui all'1/1 o stanziamenti definitivi di competenza	riscossioni	accertamenti	% riscoss/accertamenti	differenza riscossioni-pagamenti	differenza accertamenti-impegni
residui	367.790,09	121.468,39	262.790,09	46%		
competenza	755.211,82	488.359,90	751.225,11	65%		
<b>totale</b>	<b>1.123.001,91</b>	<b>609.828,29</b>	<b>1.014.015,20</b>	<b>60%</b>		
spese		pagamenti	impegni	% pagamenti/impegni		
residui	281.825,91	172.964,00	275.960,47	63%		
competenza	709.610,56	568.258,45	655.215,40	87%		
<b>totale</b>	<b>991.436,47</b>	<b>741.222,45</b>	<b>931.175,87</b>	<b>80%</b>	-131.394,16	82.839,33
TARI 2015						
entrate	residui all'1/1 o stanziamenti definitivi di competenza	riscossioni	accertamenti	% riscoss/accertamenti	differenza riscossioni-pagamenti	differenza accertamenti-impegni
residui	404.186,91	148.132,99	377.900,39	39%		
competenza	958.136,49	399.817,29	773.655,16	52%		
<b>totale</b>	<b>1.362.323,40</b>	<b>547.950,28</b>	<b>1.151.555,55</b>	<b>48%</b>		
spese		pagamenti	impegni	% pagamenti/impegni		
residui	189.953,42	48.618,63	108.418,63	45%		
competenza	885.612,15	596.827,34	862.929,13	69%		
<b>totale</b>	<b>1.075.565,57</b>	<b>645.445,97</b>	<b>971.347,76</b>	<b>66%</b>	-97.495,69	180.207,79

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati Sirtel



TARI 2016							
Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/accertato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)	differenza riscossioni-pagamenti	differenza accertamenti-impegni
529.767,40	134.578,64	529.767,40	-	25,40	0,00		
Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)		
325.901,79	154.739,73	305.800,00	20.301,79	50,83	6,23	- 20.161,09	224.167,40
TARI 2017							
Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/accertato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)		
693.789,76	98.864,68	693.789,76	0,00	14,25	0,00		
Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)		
276.844,87	111.572,22	198.243,58	78.801,09	56,28	28,39	- 12.707,54	495.546,18

Fonte: ente (nota n. 5288/2019)

Analizzando gli esercizi 2014/2015, si evidenzia in primo luogo, come gli stanziamenti definitivi di competenza per le entrate (rispettivamente di €. 755.211,82 ed €. 958.136,49) siano superiori alle correlate previsioni di spesa (rispettivamente di €. 709.610,56 ed €. 885.612,15), generando differenziali (45.601,26 ed €. 72.524,34) che migliorano gli equilibri dei bilanci di previsione 2014/2015, andando a finanziare diverse spese correnti.

Tuttavia, come per il servizio idrico, i pagamenti sono superiori alle riscossioni (€. 131.394,16 al 31.12.2014; €. 97.495,69 al 31.12.2015; €. 20.161,09 al 31.12.2016; €. 12.707,54 al 31.12.2017), e incidono, in tal modo, negativamente sui flussi di cassa.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, le criticità relative al grado di realizzazione delle entrate proprie, e, in modo particolare, con riferimento al servizio smaltimento rifiuti ed al servizio idrico, costituiscono un indice della difficoltosa gestione finanziaria dell'Ente; tali criticità oltre a incidere sull'attendibilità del risultato di amministrazione sono causa di uno squilibrio oramai consolidato dei flussi di cassa.

\*\*\*\*\*

Nell'ambito dell'attività di recupero evasione tributaria, è stato chiesto all'Ente la compilazione di alcune tabelle al fine di porre in evidenza la gestione di tali risorse sotto il profilo dell'attendibilità dell'iscrizione in bilancio, della capacità di riscossione e dell'accantonamento a FCDE.

L'Ente ha trasmesso i seguenti dati:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	30.000,00	-	-	-	-
Recupero evasione TARSU/TARI	30.000,00	-	-	-	-
recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	10.000,00	5.112,43	5.112,43	-	-
Recupero evasione TARSU/TARI	10.000,00	8.648,55	8.648,55	-	-
recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.760,98</b>	<b>13.760,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	85.000,00	255.441,83	36.259,71	-	-
Recupero evasione TARSU/TARI	13.000,00	13.283,40	13.191,09	-	-
recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>98.000,00</b>	<b>268.725,23</b>	<b>49.450,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Ente

Il prospetto trasmesso dall'Ente evidenzia una scarsa resa dell'attività di recupero evasione in quanto nell'esercizio 2015, a fronte di previsioni di competenza complessive per €. 30.000,00, non vi è stato alcun accertamento; nell'esercizio 2016, a fronte di previsioni per €. 20.000,00, vi sono stati accertamenti e riscossioni per €. 13.760,98; nell'esercizio 2017, a fronte di accertamenti per €. 268.725,23, le riscossioni sono state solo di €. 49.450,80.

Si rileva, altresì, che l'Ente non ha indicato l'ammontare del FCDE relativo alle risorse indicate.

*Osservazioni conclusive:* La Sezione osserva che la bassa capacità di riscossione evidenziata nella gestione dei residui, la scarsa resa dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, lo scostamento tra riscossioni e pagamenti del servizio idrico e del servizio TARI, minano gli equilibri di bilancio e concorrono a determinare lo squilibrio di cassa dell'Ente, principale criticità nell'ambito dell'analisi sulla gestione finanziaria. Tutto ciò, ovviamente, costringe l'Ente a sopperire alla carenza di liquidità

mediante l'utilizzo di fondi vincolati che non vengono ricostituite a fine esercizio, e al ricorso ad anticipazioni di tesoreria per importi notevolmente superiori a quelli consentiti, in violazione dell'art. 222 del TUEL.

Si rammenta che un'accurata e ponderata attività di previsione e di accertamento nel corso dell'esercizio può preservare l'ente locale dall'irregolare "accumulo" di residui attivi che, accumulato che va a incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente, rendendo maggiormente difficoltoso l'obiettivo del perseguimento di una duratura sana gestione. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati, e il suo inserimento nel conto del bilancio, avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento, e, soprattutto, di riscossione delle entrate previste.

Inoltre, l'esigua attività di recupero dell'evasione tributaria, potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale a causa del mancato introito di tali risorse e/o entro i termini prescrizionali.

Quindi, si segnala la necessità di:

- rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie;
- attivare una più proficua attività di recupero dell'evasione tributaria, nonché adottare delle misure finalizzate alla riscossione delle stesse risorse.

#### VI ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..

Le tabelle che seguono riportano i dati certificati dall'Ente in sede di riposta istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017:

## ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			489.083,39			0,00			0,00
Riscossioni	1.159.613,49	11.875.244,89	13.034.858,38	1.526.602,47	7.703.850,03	9.230.452,50	1.278.816,57	7.818.651,83	9.097.468,40
Pagamenti	1.442.321,86	12.081.619,91	13.523.941,77	1.620.458,48	7.609.994,02	9.230.452,50	1.087.775,31	8.009.693,09	9.097.468,40
saldo di cassa al 31/12			0,00			0,00			0,00
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			0,00			0,00			0,00
Residui attivi	1.940.083,42	2.136.162,89	4.076.246,31	2.482.586,87	1.930.074,65	4.412.661,52	3.094.856,50	2.255.928,26	5.350.784,76
Residui passivi	182.515,41	2.318.253,03	2.500.768,44	625.003,82	1.242.680,15	1.867.683,97	611.901,47	1.311.268,93	1.923.170,40
FPV spesa corrente						72.899,98			71.758,13
FPV spesa conto capitale			867.221,87			405.924,36			631.994,79
<b>Risultato amministrazione 31/12</b>			<b>708.256,00</b>			<b>2.066.153,21</b>			<b>2.723.861,44</b>

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
	all'1/1/2015	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>375.808,54</b>	<b>708.256,00</b>	<b>2.066.153,21</b>	<b>2.723.861,44</b>
<b>Parte accantonata</b>	<b>163.636,58</b>	<b>648.330,86</b>	<b>1.508.043,65</b>	<b>2.031.267,83</b>
di cui				
x FCDE	163.636,58	565.567,47	1.367.741,20	1.858.699,37
x FAL				
x contenzioso		82.763,39	140.302,45	144.938,70
x indennità fine mandato				
x perdite società partecipate				6.000,00
x altri fondi spesa e rischi futuri				21.629,76
<b>Parte vincolata</b>	<b>90.752,13</b>	<b>-</b>	<b>466.048,75</b>	<b>557.038,75</b>
di cui				
x leggi e principi contabili				
x trasferimenti				
x contrazione mutui	89.430,00		466.048,75	466.049,75
x vincoli attribuiti dall'Ente	1.322,13			93.020,08
x altro				
<b>Parte destinata ad investimenti</b>	<b>91.331,32</b>	<b>53.829,48</b>	<b>76.495,38</b>	<b>124.830,11</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>30.088,51</b>	<b>6.095,66</b>	<b>15.565,43</b>	<b>10.724,75</b>

Da quanto sopra rappresentato, si rileva un risultato di amministrazione al 31.12.2015 di €. 708.256,00, al 31.12.2016 di €. 2.066.153,21 e al 31.12.2017 di €. 2.723.861,44. Tale risultato è influenzato dalla presenza di un FPV rispettivamente di €. 867.221,87, €. 478.824,34 ed €. 703.752,92.

Venendo alla composizione del risultato di amministrazione, si osserva che anche a seguito degli accantonamenti e dei vincoli, l'Ente consegue sempre una parte disponibile positiva (€. 6.095,66 al 31.12.2015, €. 15.565,43 al 31.12.2016 ed €. 10.724,75 al 31.12.2017).

Detto ciò, passando all'esame analitico delle voci accantonate e/o vincolate che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, si evidenzia quanto segue:

### PARTE ACCANTONATA

- Il FCDE rappresenta un fondo a copertura del rischio di inesigibilità dei residui attivi conservati.

La sua consistenza è andata nel corso degli esercizi incrementandosi: €. 163.636,58 all'1.1.2015, €. 565.567,47 al 31.12.2015, €. 1.367.741,20 al 31.12.2016, €. 1.367.741,20 al 31.12.2017 ed €. 1.858.699,37 al 31.12.2018. Dall'analisi dell'evoluzione complessiva dei residui attivi di parte corrente si osservano i seguenti dati:

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati di finanza locale

RESIDUI ATTIVI	Residui attivi da riportare al 31.12.2014	Residui attivi da riportare al 31.12.2015	Residui attivi da riportare al 31.12.2016	Residui attivi da riportare al 31.12.2017
Titolo I	717.908,16	1.608.162,70	1.688.226,10	2.194.261,77
Titolo III	984.897,95	646.123,98	1.424.399,17	1.596.980,51
Totale	1.702.806,11	2.254.286,68	3.112.625,27	3.791.242,28

Come si evince dal prospetto sopra riportato, l'ammontare dei residui attivi è andato nel tempo incrementandosi. Ciò conferma quanto rilevato ai punti precedenti, ossia che il comune di Falerna ha una strutturata difficoltà di riscuotere risorse proprie con conseguenze sui correlati pagamenti di parte corrente.

Dall'esame del prospetto relativo al calcolo del FCDE al 31.12.2015 (allegato 3 alla nota n. 1109/2018), sembrerebbe che lo stesso sia sottostimato.

Infatti, dai calcoli operati dalla Sezione (considerando ai fini del calcolo le risorse indicate dall'Ente nell'allegato n. 3), il FCDE avrebbe dovuto essere non inferiore ad €. 805.546,75 anziché ad €. 565.567,47, come di seguito esposto :

	residui attivi al 1° gennaio					totali	residui attivi al 31/12/2015	importo FCDE (media tra tot. incassato e tot. accertato)	importo FCDE (media semplice dei redditi annuali)
	2011	2012	2013	2014	2015				
<b>RISORSE</b>									
ICI									
residui iniziali									
incassi in c/residui	100.581,59	169.486,65	66.593,77	65.467,47	28.238,75	430.368,23	816.074,98		
	55.265,08	159.411,65	28.397,88	31.252,00	18.439,35	292.765,96			
						68,03	31,97	€ 260.924,86	
	54,95	94,06	42,64	47,74	65,30	60,94	39,06		318.792,72
<b>TARSU TARES</b>									
residui iniziali	575.972,42	608.520,66	539.473,30	367.790,09	404.186,91	2.495.943,38	603.605,27		
incassi in c/residui	460.210,08	497.220,34	407.600,33	121.468,39	148.132,99	1.634.632,13			
						65,49	34,51	€ 208.294,79	
	79,90	81,71	75,96	33,03	36,65	61,37	38,63		233.181,75
<b>ACQUEDOTTO</b>									
residui iniziali									
incassi in c/residui	667.117,70	812.965,10	643.201,87	740.703,07	814.364,88	3.678.352,62	491.434,73		
	272.541,90	518.044,20	397.012,26	317.499,87	25.564,32	1.530.662,55			
						41,61	58,39	€ 286.935,38	
	40,85	63,72	61,72	42,86	3,14	42,46	57,54		282.766,97
<b>GESTIONE BENI</b>									
residui iniziali									
incassi in c/residui	37.906,87	29.405,42	48.071,19	82.104,87	118.174,27	315.662,62	121.398,38		
	35.836,55	21.397,33	39.039,68	40.642,00	50.394,90	187.310,46			
						59,34	40,66	€ 49.362,02	
	94,54	72,77	81,21	49,50	42,64	68,13	31,87		38.686,77
<b>PROVENTI SANZ. CODICE STRADA</b>									
residui iniziali									
incassi in c/residui	2.400,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	12.926,38		
	2.400,00	124.707,20	0,00	0,00	0,00	127.107,20			
						99,77	0,23	€ 29,71	
	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23		29,71
								€ 805.546,75	€ 873.457,92

– **Fondo indennità di fine mandato del Sindaco**

Le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Per tutto il triennio considerato il comune di Falerna non ha provveduto ad accantonare il fondo in esame.

– **Fondo rischi/contenzioso**

Il fondo contenzioso accantonato nei rendiconti è stato di €. 82.763,39 al 31.12.2015, €. 140.302,45 al 31.12.2016 ed €. 144.938,70 al 31.12.2017. Tuttavia, come asserito dal responsabile del Servizio Finanziario nel parere rilasciato sulla proposta di deliberazione n. 10/2017, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017, i suddetti accantonamenti non sono congrui in relazione al contenzioso in essere. In particolare il responsabile ha dichiarato che stante l'assenza di dichiarazioni circa l'esistenza di debiti fuori bilancio da parte dei

vari responsabili, "quest'ufficio è a conoscenza di molte situazioni di passività e di debiti potenziali ....dai dati in possesso di questo ufficio risulta una situazione pregressa gravissima con la presenza di sentenze, precetti, pignoramenti e giudizi di ottemperanza....".

Tanto è che l'Ente, nella nota n. 3465/2018, quantifica potenzialmente, al 31.12.2017, un fondo contenzioso di €. 671.408,04.

Pertanto, alla luce di quanto asserito dall'Ente, si rileva la sottostima del fondo contenzioso per tutto il triennio esaminato, con conseguente non corretta determinazione della parte disponibile.

In sede di misure correttive è necessario che l'Ente trasmetta una relazione dettagliata sul contenzioso in essere (punto 13, lett. c della nota istruttoria), come già richiesto e non trasmesso, con indicazione analitica delle controversie in essere con indicazione della probabilità di soccombere.

#### PARTE VINCOLATA

- Assenza al 31.12.2015 del vincolo per contrazione mutui (€. 89.430,00) e per vincoli attribuiti dall'Ente (€. 1.322,13). Si riscontra l'assenza dei suddetti vincoli al 31.12.2015, presenti, invece, all'1.1.2015. Per cui, l'Ente dovrà giustificare quanto rilevato, tenuto conto che dalle scritture contabili non si rileva applicazione di avanzo d'amministrazione.

*Osservazioni conclusive:* Conclusivamente, sul punto, il totale parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito dal Comune di Falerna (VV), nel triennio 2015/2017, appare non correttamente determinato a causa della sottostima del fondo contenzioso al 31.12 del triennio 2015/2017, della sottostima del FCDE al 31.12.2015; e del fondo indennità di fine mandato del Sindaco.

#### VII. SERVIZI C/TERZI

Con la deliberazione n. 6/2018, la Sezione aveva posto in evidenza la non corretta contabilizzazione di alcune spese nei servizi c/terzi e come l'Ente reiterasse a contabilizzare irregolarmente tali spese. In particolare, erano state rilevate le seguenti

spese: €. 2.420,00 per lavori fognari avvenuti nell'esercizio 2014; €. 1.589,41 per pagamento rup ed €. 140.469,88 per contributo regionale lavori comunità ospitale, avvenuti nell'esercizio 2015.



L'Ente, in sede di risposta, ha riferito che la contabilizzazione delle spese innanzi nei servizi c/terzi è stato dettato da motivi di necessità considerato che il capitolo ad esse destinate non conteneva adeguata copertura.

*Osservazioni conclusive:* Sul punto, la Sezione, nel ricordare che l'irregolare contabilizzazione dei servizi conto terzi può alterare le risultanze del bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità, deve evidenziare come il d.lgs. n. 118/2011, in tema di variazione di bilancio, ha introdotto significative novità volte a rendere più flessibile tale strumento allo scopo di adeguare tempestivamente gli stanziamenti di entrata e di spesa.

#### VIII. DEBITI FUORI BILANCIO E SITUAZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, l'ente ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'ente deve quindi provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale).

Al punto 13 della nota n. 2740/2019, il Comune ha attestato di non aver riconosciuto, nel triennio in esame, DFB.

Tuttavia, dagli atti in possesso della Sezione, risulta che il Consiglio Comunale, nel corso dell'esercizio 2017, ha riconosciuto debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come qui di seguito riportati:

- n. 26 del 04.05.2017 di €. 10.970,36;



- n. 28 del 04.05.2017 di €. 1.000,00;
- n. 27 del 04.05.2017 di €. 28.438,87;
- n. 35 del 27.07.2017 di €. 14.563,36.

\*\*\*\*\*

In riferimento, invece, alla situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria (punto n. 9 della nota istruttoria), l'Ente ha riferito di non avere debiti per servizio idrico e di averne, invece, per il servizio di smaltimento dei rifiuti per gli importi di seguito indicati:

- 2015, €. 0,00;
- 2016, €. 29.286,13;
- 2017, €. 29.286,13;
- 2018, €. 29.286,13.

I sopra elencati debiti, differiscono, tuttavia, da quelli comunicati successivamente dall'Ente con la nota n. 8641 del 13.03.2020, in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione (nota n. 2016 del 16.01.2020) relativa all'ammontare dei debiti dell'Ente verso la Regione per il conferimento in discarica, che invece sono:

- Al 31.12.2018, €. 178.055,28;
- Al 31.12.2017, €. 45.246,33.

*Osservazioni conclusive:* Con riferimento ai DFB derivanti da sentenze esecutive, tenuto peraltro conto della presenza di un consistente contenzioso in essere in capo all'Ente, corre la necessità di richiamare il Comune al pieno rispetto del principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h) dell'all.4/2 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede "Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

In riferimento, invece, ai debiti verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica, è necessario relazionare sulla discrasia degli importi, come innanzi evidenziato comunicando, altresì, lo stato dei pagamenti e se sono intervenute rateizzazioni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria



### ACCERTA

Le seguenti criticità:

1. Irregolarità nelle operazioni di riaccertamento straordinario a causa della non corretta reimputazione dei residui attivi per proventi servizio idrico 2014 all'esercizio 2015, in violazione del principio contabile n. 3.8, cui allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
2. Sottostima della parte disponibile del risultato di amministrazione all'1.1.2015 a causa del non corretto accantonamento del FCDE e dell'omessa costituzione del fondo rischi/passività potenziali;
3. Violazione del principio contabile n. 5.4, cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 a causa della mancata corrispondenza del FPV iscritto in entrata del bilancio di previsione 2018 con il fondo stanziato a rendiconto 2017;
4. Assenza di cronoprogrammi di spesa e conseguente inattendibilità del FPV di parte capitale;
5. Sofferenza di cassa consolidata con conseguente reiterata necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria;
6. Accertamenti/impegni per l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria oltre il limite concesso con specifici atti della Giunta Comunale, in violazione dell'art. 222 del TUEL;
7. Mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria alla fine degli esercizi 2015/2016/2017
8. Mancato reintegro delle giacenze vincolate a fine esercizio 2014/2015/2016/2017;
9. Squilibrio di cassa con specifico riferimento alla gestione del servizio idrico integrato e smaltimento rifiuti;
10. Inadeguatezza dei flussi delle riscossioni delle entrate correnti, con conseguente rallentamento dei pagamenti e sfioramento indicatore tempestività per gli esercizi 2016/2017;
11. Bassa capacità di riscossione delle entrate proprie e scarsa resa dell'attività di recupero evasione tributaria;

12. Inattendibilità del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015/2017 a causa:

- della sottostima del fondo contenzioso al 31.12 del triennio esaminato
- della sottostima del FCDE al 31.12.2015;
- dell'assenza del fondo indennità di fine mandato del Sindaco;

13. Discrasia del debito verso la Regione Calabria per tariffa RSU.

### INVITA

Il Comune di Falerna (VV) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e, in particolare, è necessario che detto Ente:

- **Ridetermini** virtualmente, il risultato di amministrazione all'1.1.2015 considerando un congruo accantonamento per FCDE e per fondo rischi;
- **Recuperi** l'eventuale disavanzo all'1.1.2015 scaturente dalle rielaborazioni virtuali, secondo quanto dal d.m. 2 aprile 2015;
- **Ridetermini** virtualmente la parte disponibile del risultato di amministrazione dal 31.12.2015, 2016 e 2017, in considerazione dei rilievi mossi nella parte motiva;
- **Recuperi** i disavanzi scaturenti dalle predette rielaborazioni virtuali secondo quanto stabilito dall'art. 188 del TUEL;
- **Effettui** una nuova stima del fondo contenzioso tenendo conto dell'effettivo rischio di soccombenza sia riguardo al contenzioso maturato negli esercizi passati, sia con riferimento ai giudizi di più recente formazione; la stima dovrà essere giudicata congrua dall'Organo di revisione;
- **Individui**, nel sistema delle riscossioni, le principali vulnerabilità che incidono negativamente sui flussi di cassa, curando di attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dall'Ente;
- **Ponga in essere** le misure necessarie per il miglioramento della tempistica dei pagamenti;
- **Renda** più efficiente l'attività di riscossione delle entrate con riferimento ai proventi del servizio idrico e alla tari;

- **Relazioni** sulla mancata copertura integrale dei costi del servizio TARI (previsione e consuntivo), secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 11, capitolo 4, del regolamento IUC dell'Ente;
- **Attivi** una più proficua attività di recupero dell'evasione tributaria, e adottare misure finalizzate alla riscossione delle stesse risorse.
- **Effettui**, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, una approfondita valutazione degli stessi, con particolare riferimento alle partite residuali attive;
- **Adotti** cronoprogrammi di spesa al fine di dare esigibilità alle obbligazioni giuridiche passive;
- **Quantificati** correttamente il debito complessivo verso la Regione Calabria, per tariffa RSU.

### ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Falerna (VV) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Falerna (VV).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020

Il magistrato relatore

Ida Contino  
IDA CONTINO  
CORTE DEI CONTI  
15.10.2020 11:43:49 CEST



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
15.10.2020 09:56:39  
UTC

Depositata in segreteria il 15 OTT 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 35 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Catanzaro, 15 OTT 2020

Il Direttore di Segreteria  
Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo